

**PROTOCOLLO D'INTESA  
PER L'ATTIVAZIONE DEL "FONDO REGIONALE DI GARANZIA A  
SOSTEGNO DEI LAVORATORI DIPENDENTI IN CONDIZIONE DI  
DISAGIO ECONOMICO A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA E  
SOCIALE CREATASI A CAUSA DELL'EPIDEMIA COVID – 19".**

**Tra**

la Regione Piemonte Codice fiscale 80087670016, con sede legale in Torino , Piazza Castello n.165, rappresentata dal Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio;

la Banca Intesa Sanpaolo S.p.a., con sede legale in Torino, capitale sociale 9.085.534.363,36, iscritta al Registro delle imprese di Torino, codice fiscale 00799960158, partita IVA 11991500015, rappresentata dal Direttore Regionale Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, Dott. Teresio Testa, domiciliato per la carica presso la sede legale della banca, (nel seguito "la Banca");

Finpiemonte S.p.a. , soggetta a Direzione e Coordinamento della Regione Piemonte, con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro 155.914.183,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale Dott. Marco Milanese, domiciliato per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzato per procura a rogito Notaio Riccardo Cinque di Torino, in data 3.4.2020, rep. n. 36508, registrata a Torino in data 6.4.2020 n. 14330, (nel seguito "Finpiemonte");

Sottoscrivono il Protocollo di intesa anche le seguenti sigle sindacali (come congiuntamente intese "Organizzazioni Sindacali"):

CGIL Piemonte, Claudio Stacchini, in qualità di Segretario Regionale

CISL Piemonte, Giovanni Baratta in qualità di Segretario Regionale

UIL Piemonte, Maria Teresa Cianciotta in qualità di Componente della Segreteria UIL Piemonte

I Sottoscrittori del presente Protocollo anzidetti verranno di seguito congiuntamente denominati "le Parti"

**premesse che**

- L'emergenza sanitaria e sociale venutasi a creare per le conseguenze della pandemia ingenerata dal virus "Covid – 19" ha interessato in modo grave il tessuto imprenditoriale piemontese ed i lavoratori dipendenti delle aziende in esso operanti;
- con il D.L. n.18 del 17 marzo 2020 artt. da 19 a 22, è stato ampliato in modo straordinario il ricorso agli strumenti di sostegno al reddito, fra i quali la Cassa Integrazione Guadagni ordinaria/straordinaria, l'assegno ordinario del FIS e la Cassa in deroga. Ne consegue che, anche in queste fattispecie, lì dove non ci si trovi in presenza di anticipazione da parte del datore di lavoro, si determina una difficoltà di carattere finanziario per i/le lavoratori/trici coinvolti e le loro famiglie, nelle more del pagamento diretto da parte dell'INPS;
- a questo fine l'ABI e le organizzazioni sindacali e datoriali hanno sottoscritto, in data 30 marzo 2020 in sede nazionale, una apposita convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. dal n.19 al n.22 del D.L. 18/2020, (di seguito "**Convenzione nazionale ABI**"), da parte delle banche aderenti, che qui viene integralmente richiamata;
- la Regione Piemonte intende sostenere gli interessi dei lavoratori, residenti nella Regione Piemonte posti in cassa integrazione guadagni ai sensi di quanto previsto dagli artt. da 19 a 22 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 e pertanto ha messo a punto con le Parti una strategia congiunta di azione, nei termini di seguito descritti, per favorire l'anticipazione delle integrazioni salariali, ai lavoratori interessati, sostenendo l'attivazione operativa della Convenzione nazionale ABI in tema di anticipazione sociale presso le banche operanti nel territorio piemontese, mediante l'istituzione di uno specifico "Fondo di Garanzia a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizione di disagio economico a seguito dell'emergenza sanitaria e sociale creatasi a causa dell'epidemia Covid – 19" (di seguito anche "**Fondo di regionale per l'anticipazione sociale**"), quale iniziativa a supporto della citata Convenzione nazionale ABI del 30 marzo 2020;
- la Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. ha posto tra i propri obiettivi istituzionali quello di essere "Banca per il Paese". Tale obiettivo si traduce in azioni volte a servire tutte le componenti socio-economiche, con il medesimo impegno ed efficacia, e ad accompagnare la modernizzazione del sistema Italia, riservando una particolare attenzione ai settori dell'istruzione, dei servizi, del lavoro, dell'innovazione tecnologica, del welfare;
- le Parti interverranno ciascuna per la propria specificità: la Regione Piemonte, la Banca e le Organizzazioni Sindacali, garantendo la massima conoscenza e diffusione del Protocollo presso i lavoratori interessati, in modo che il lavoratore non risulti in alcun modo

penalizzato dal ritardo nell'erogazione delle integrazioni salariali, che potrebbe indurlo a cadere nelle reti dell'usura; Finpiemonte S.p.a. in qualità di società finanziaria regionale gestendo il "Fondo di Garanzia a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizione di disagio economico a seguito dell'emergenza sanitaria e sociale creatasi a causa dell'epidemia Covid – 19" , in presenza dei relativi presupposti e contribuendo alla diffusione del Protocollo mediante i propri canali comunicativi.

- **ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue**

### **1. Oggetto del Protocollo**

Il presente Protocollo (di seguito, "il Protocollo") ha per oggetto la concessione di credito a lavoratori residenti nella Regione Piemonte, dipendenti di aziende o unità aziendali ubicate nella Regione Piemonte, posti in cassa integrazione guadagni ai sensi di quanto previsto dagli artt. dal 19 al 22 del D.L. 18/2020, anche secondo quanto previsto della Convenzione nazionale ABI.

Con il Protocollo si intende favorire la anticipazione sociale, da parte degli Istituti Bancari piemontesi, delle casse integrazione anzidette attraverso l'istituzione di un Fondo di garanzia per l'anticipazione sociale, gestito da Finpiemonte S.p.a., a supporto del sistema bancario piemontese e finalizzato a garantire la restituzione, alle banche aderenti e nel limite delle risorse stanziato, dei crediti accordati dalle stesse ai lavoratori beneficiari e rimasti insoluti e, ove necessario, dei costi inerenti l'apertura di nuovi conti correnti dedicati.

### **2. Beneficiari del credito**

La concessione di credito di cui al precedente punto 1 spetta ai/alle lavoratori/trici destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 e dei successivi interventi normativi tempo per tempo vigenti, in quanto dipendenti di datori di lavoro aventi sede nel territorio regionale che hanno presentato la relativa domanda, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l'emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi lavoratori/trici a zero ore o a rotazione ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale;

### **3. Modalità di svolgimento dell'operazione**

Gli Istituti Bancari aderenti comunicheranno a Finpiemonte l'adesione al "Fondo di Garanzia per l'anticipazione sociale".

Per favorire l'informazione ai potenziali beneficiari sarà pubblicata una scheda riassuntiva delle condizioni applicate e delle modalità di accesso sui siti web della Regione Piemonte e di Finpiemonte.

I Lavoratori Beneficiari dovranno presentare alla Banca aderente la richiesta di accesso al credito corredata dalla relativa documentazione e secondo le procedure semplificate comunicate dalle banche medesime.

La Banca aderente esaminerà le richieste dei lavoratori al fine di concedere, sussistendone i requisiti (a condizioni di massimo favore che tengano in considerazione la particolare finalità sociale dell'iniziativa e dell'istituzione del Fondo di Garanzia regionale anzidetto) un credito limitatamente al periodo previsto di integrazione salariale stabilito dalla normativa vigente, salvo eventuali proroghe ed integrazioni, accordando una disponibilità finanziaria dello stesso importo dell'indennità spettante al Lavoratore Beneficiario a nome del quale, qualora non sia correntista titolare presso la Banca aderente, verrà aperto un apposito conto corrente di prelevamento e rimborso senza oneri. La restituzione da parte del Lavoratore Beneficiario di quanto utilizzato avverrà automaticamente al momento del pagamento degli arretrati da parte dell'INPS (allo scopo, il Lavoratore Beneficiario avrà preventivamente autorizzato la Banca ad effettuare tale prelievo, mediante domiciliazione del pagamento degli arretrati da parte di INPS), ovvero, in mancanza, con pagamento alla scadenza della linea di credito.

### **4. Impegni della Regione Piemonte**

La Regione Piemonte:

- costituirà il "Fondo di Garanzia a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizione di disagio economico a seguito dell'emergenza sanitaria e sociale creatasi a causa dell'epidemia "Covid – 19" ed affiderà la gestione a Finpiemonte S.p.a. ai sensi della normativa vigente;
- provvederà a trasmettere tempestivamente a Finpiemonte e alla Banca aderente l'elenco - predisposto da Regione Piemonte - delle procedure CIGS/ CIGD in essere;
- Pubblicizzerà sul proprio sito web le adesioni e le condizioni operative poste in essere dalle banche aderenti e i riferimenti per favorire l'informazione sull'accesso al credito nei confronti dei lavoratori interessati.

## **5. Impegni della Banca**

La Banca:

ricevuta dal Lavoratore Beneficiario tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 1 del presente Protocollo (comunicazione dell'azienda all'interessato dell'avvenuta collocazione in CIGS) e dalla Regione Piemonte la conferma dell'inserimento dell'impresa, da cui il lavoratore dipende, nell'elenco delle procedure di integrazione salariale, ed eventualmente, in caso di CIGS/CIGD, copia del verbale di esame congiunto, valuterà, in piena autonomia ed indipendenza, il merito creditizio del Lavoratore Beneficiario;

- potrà concedere, in caso di esito positivo della relativa istruttoria – che verrà esperita nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) nonché dalle altre norme legislative e regolamentari vigenti – una disponibilità finanziaria le cui caratteristiche agevolate sono indicate nel successivo punto 7; la procedibilità della richiesta di affidamento resta espressamente subordinata all'indicazione da parte del richiedente, nella domanda inoltrata all'INPS a cura dell'azienda, che la mensilità CIGO/CIGS/CIGD o l'importo dell'assegno ordinario garantito dal FIS gli vengano accreditati su conto corrente, a sé intestato, acceso presso la Filiale della Banca presso la quale la richiesta di affidamento è stata presentata. Il Lavoratore Beneficiario autorizzerà inoltre la Banca, a prelevare una somma pari a quanto complessivamente avrà utilizzato, non appena sul conto saranno accreditati dall'INPS gli arretrati;
- fornirà alla Regione Piemonte e a Finpiemonte tutti gli elementi utili per effettuare l'erogazione di eventuali contributi per gli insoluti o, ove necessario, per gli oneri derivanti dall'apertura di conti correnti dedicati dei lavoratori sottoposti alle misure di integrazione salariale di cui al presente Protocollo e secondo quanto specificatamente previsto da apposito accordo da stipularsi tra la Banca e Finpiemonte, nel rispetto delle indicazioni operative stabilite da Regione Piemonte per l'utilizzo delle risorse pubbliche stanziare;

## **6. Impegni di Finpiemonte**

Finpiemonte:

- gestirà il “Fondo di Garanzia a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizione di disagio economico a seguito dell'emergenza sanitaria e sociale creatasi a causa dell'epidemia Covid – 19” per conto della Regione Piemonte e conseguentemente gestirà i rapporti di comunicazione con le banche piemontesi aderenti, nel rispetto di quanto previsto dal presente Protocollo, dall'accordo con la Banca di cui al precedente punto 5 e dallo specifico contratto di affidamento stipulato con Regione Piemonte;

- Pubblicizzerà sul proprio sito web le adesioni e le condizioni operative poste in essere dalle banche aderenti e i riferimenti per favorire l'informazione sull'accesso al credito nei confronti dei lavoratori interessati.

## **7. Caratteristiche del credito**

I finanziamenti verranno concessi sotto forma di apertura di credito in conto corrente - regolata dagli artt. 1842 e segg. del c.c., dal TUB, dalle ulteriori norme di legge applicabili e da apposito contratto stipulato tra la Banca aderente ed il lavoratore per un ammontare massimo complessivo pari all'integrazione salariale spettante sulla base di una durata massima analoga a quella prevista dalla normativa vigente in materia e s.m.i..

L'apertura di credito verrà resa disponibile su un conto corrente intestato al lavoratore beneficiario a condizioni agevolate, senza presentazione di garanzia ad alcun titolo e senza spese di tenuta conto nel periodo in cui insiste l'affidamento.

- La linea di credito scadrà nel momento in cui l'INPS accrediterà sul conto corrente le somme dovute al lavoratore e il pagamento effettuato dall'Ente avrà effetto solutorio del debito maturato in dipendenza degli utilizzi.
- gli eventuali insoluti, inerenti le aperture di credito rese disponibili ed erogate ai beneficiari dagli Istituti bancari aderenti e, ove necessario, i relativi costi inerenti l'apertura di conti correnti dedicati, rimarranno a carico del "Fondo di Garanzia a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizione di disagio economico a seguito dell'emergenza sanitaria e sociale creatasi a causa dell'epidemia "Covid - 19", costituito dalla Regione Piemonte presso Finpiemonte, nel limite delle risorse stanziato, alle condizioni previste nel periodo di vigenza della linea di credito e nel rispetto di quanto previsto dallo specifico accordo di cui al precedente punto 5.
- L'Istituto Bancario aderente, dopo 3 mesi a decorrere dal pagamento da parte dell'INPS dell'indennità di integrazione salariale al Lavoratore Beneficiario e comunque non oltre 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione, potrà richiedere il rimborso qualora: (i) l'istituto di previdenza non abbia erogato l'indennità richiesta (ii) l'importo dell'indennità non sia stato versato sul conto corrente indicato (iii) il lavoratore beneficiario non abbia restituito le somme oggetto di anticipazione. Per tali finalità, entro i termini e le modalità previste dall'accordo stipulato con Finpiemonte di cui al precedente punto 5, l'Istituto bancario dovrà presentare una richiesta scritta comprensiva di tutta la documentazione necessaria comprovante anche l'avvenuta erogazione dell'anticipazione al beneficiario, in coerenza a quanto previsto dalla Convenzione nazionale del 30 marzo. L'obbligo di effettuare i pagamenti ai sensi del presente Protocollo ai soggetti richiedenti cesserà alla data in cui il

Fondo di Garanzia anzidetto abbia esaurito la sua disponibilità in ragione di precedenti richieste di rimborso. Nel caso in cui gli importi oggetto di anticipazione dovessero essere versati all'Istituto Bancario aderente in un momento successivo al rimborso da parte del "Fondo di Garanzia a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizione di disagio economico a seguito dell'emergenza sanitaria e sociale creatasi a causa dell'epidemia "Covid – 19", l'Istituto Bancario sarà tenuto a restituirli al Fondo fino alla concorrenza dell'importo ricevuto.

- La Banca sta sostenendo le imprese italiane di tutti i settori economici nel fronteggiare l'emergenza globale del Coronavirus, per garantire continuità e produttività e porre le basi per il rilancio, con Plafond dedicato che è stato elevato a 50 miliardi, ed è operativa su tutte le possibili soluzioni previste dal decreto liquidità". Le misure, in particolare, sono finalizzate a consentire alle aziende di far fronte ai pagamenti, nonostante la progressiva riduzione di fatturato e di tutelare così l'occupazione.

## **8. Impegni reciproci**

Durante il periodo di attuazione del presente Protocollo le Parti si impegnano a verificare l'efficacia dell'iniziativa posta in essere, anche mediante iniziative volte ad appurarne la portata in termini di utilizzo da parte dei soggetti beneficiari, la rispondenza delle condizioni applicate rispetto alle necessità degli stessi e l'eventuale introduzione di meccanismi correttivi. Le Parti si impegnano inoltre, secondo correttezza e buona fede, a definire in via congiunta gli emendamenti e/o le integrazioni alla presente convenzione che si rendessero necessari per le finalità di cui al punto 1.

## **9. Attività di comunicazione**

**Nel comune riconoscimento della rilevanza sociale dell'iniziativa, la Regione Piemonte, la Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. , Finpiemonte S.p.a. , e le Organizzazioni Sindacali potranno in essere le opportune azioni di comunicazione e di promozione del Protocollo, previa condivisione dei contenuti e delle modalità.**

**Resta inteso che tale attività di comunicazione svolta dalla Regione Piemonte non va intesa come attività di promozione e/o collocamento del prestito presso il sistema bancario piemontese. Pertanto, l'attività svolta dalla Regione Piemonte non è da intendersi quale agenzia in attività finanziaria ovvero di mediazione creditizia ai sensi degli artt. 128 quater e 128 sexies del D. Lgs n. 385/1993).**

## **10. Responsabili operativi**

La Regione Piemonte, la Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. , Finpiemonte e le Organizzazioni Sindacali individuano rispettivamente, quali responsabili per l'attuazione del progetto:

Regione Piemonte

Banca Intesa Sanpaolo S.p.a.

Finpiemonte S.p.a. – Fabrizio Gramaglia

CGIL - Eric Poli

CISL – Pietro Accogli

UIL – Marco Mascarella

Sarà cura di ciascuna delle parti comunicare alle altre con tempestività eventuali variazioni dei propri referenti.

La Regione Piemonte e Finpiemonte manterranno le relazioni con i responsabili operativi delle banche aderenti e con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente protocollo per ciò che concerne l'operatività dell'iniziativa.

## **11. Durata**

Gli impegni assunti dai sottoscrittori hanno efficacia fino al 30 settembre 2021, salva la possibilità di proroga e ferma restando la validità delle operazioni fino a quella data attivate.

## **12. Varie**

La presente scrittura privata viene redatta in 7 originali ad unico effetto e, avendo essa natura puramente normativa, verrà registrata solo in caso d'uso per imposta fissa ex art.4 della Tariffa parte II allegata al D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **13. Elenco allegati**

Formano parte integrante del presente Protocollo i documenti allegati sub “A”, “B”.

Torino, ....2020



*REGIONE PIEMONTE*

*Elena CHIORINO*

---

*BANCA INTESA SANPAOLO S.p.a.*

*Teresio TESTA*

---

*FINPIEMONTE S.p.a.*

*Marco MILANESIO*

---

*CGIL Piemonte*

*Claudio STACCHINI*

---

*CISL Piemonte*

*Giovanni BARATTA*

---

*UIL Piemonte*

*Maria Teresa CIANCIOTTA*

---

**CONDIZIONI ECONOMICHE**

|  |  |
|--|--|
| Tasso annuo apertura di credito in c/c   | 0,00 %<br>Per tutte le richieste pervenute entro il 31.08 (in linea con l'Accordo ABI nazionale) |
| Liquidazione interessi   | Annuale  |
| Imposta di bollo   | pro- tempore vigente   |
| Spese conto corrente<br>(per la durata del finanziamento)                              | zero   |
| Invio estratti conto e lettere trasparenza<br>(per la durata del finanziamento)        | zero   |
| Servizi inclusi gratuitamente  | -  |
| Spese di segreteria trimestrali  | zero   |
| Periodicità invio estratto conto   | trimestrale  |
| Chiusura estinzione c/c  | gratuita   |
| Tasso creditore nominale annuo   | 0,00 %   |
| Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (oltre fido o in assenza di fido) | 17,00%   |

Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento ai Fogli Informativi del conto corrente "Conto Benefit" e del finanziamento specifico "Anticipazione Sociale".

## COME FARE PER ACCEDERE AL FINANZIAMENTO

### DESTINATARI

I lavoratori/trici destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito, di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 e dei successivi interventi normativi tempo per tempo vigenti, sia a zero ore che a rotazione purché residenti nella regione Piemonte.

### DI COSA SI TRATTA

E' un finanziamento che viene concesso sotto forma di apertura di credito in c/c, con durata massima di 7 (sette) mesi dalla concessione.

### COME RICHIEDERLO

Attraverso il sito di Intesa Sanpaolo è possibile, nella sezione dedicata, ottenere le informazioni necessarie alla richiesta del finanziamento.

**Per i clienti, già correntisti** della Banca, è possibile effettuare la richiesta con scambio di documentazione a distanza (tramite mail e contattando la filiale di riferimento).

**Per i clienti non correntisti** è necessario recarsi in filiale per l'identificazione ai sensi di legge. La documentazione prevista è la seguente:

- Carta d'identità e codice fiscale (e permesso di soggiorno in caso di lavoratore straniero);
- Ultima busta paga;
- Ultima documentazione reddituale (CUD/730);
- Modulo (scaricabile dal sito di Intesa Sanpaolo) di richiesta da parte del Cliente per la concessione del fido (con autorizzazione alla banca per il recupero dell'importo concesso una volta avvenuto l'accredito da parte dell'INPS);
- Dichiarazione dell'azienda di aver proceduto all'inoltro della domanda di integrazione salariale all'Ente competente (INPS) con richiesta di pagamento diretto secondo la normativa vigente (se disponibile)